### **CESSIONE CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO**

Le parti di seguito costituite:

Il Comune di Giaveno con sede legale in Giaveno Via Francesco Marchini n. 1, codice fiscale 86003330015 rappresentato dalla Sig.ra BONAUDO Luisella, Responsabile Area Economico Finanziaria, Tributi, Segreteria Generale e Personale - domiciliata per questo atto presso la sede della Città predetta che nel prosieguo del contratto sarà indicato semplicemente "CEDENTE";

Il Comune di Susa (TO) con sede legale in Via Palazzo di Città n. 39, codice fiscale 86501110018, rappresentato dal Dott. Pasquale Luciano, nato a Susa il 12/08/1972, che interviene in qualità di Responsabile dell'Area Finanziaria-Personale, in esecuzione della D.G. n. 45 del 14/05/2021 con la quale è stata approvata la modifica al piano triennale del fabbisogno del personale per gli anni 2021-2023 che nel prosieguo del contratto sarà indicato semplicemente "CESSIONARIO";

**Dott. Marco MASSAVELLI** nato a Torino il 15/11/76 codice fiscale MSSMRC76S15L219B che nel prosieguo del contratto sarà indicata "LAVORATORE CEDUTO";

#### PREMESSO CHE:

- a) l'articolo 30 del Dlgs 165 del 30 marzo 2001 s.m.i. disciplina il "Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse"
- b) il codice civile disciplina la "cessione del contratto" al capo VIII del libro IV con gli articoli 1406 e seguenti definendone così la nozione "Ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché l'altra parte vi consenta";

### **PREMESSO CHE**

- tra l'Amministrazione Cedente e il Lavoratore è in essere un rapporto di lavoro subordinato a decorrere dal 31/12/2019, (determinazione 700 del 16/12/2019 e contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 18/12/2019), in relazione alla posizione di "Specialista attività Area Vigilanza" Categoria giuridica D Posizione economica D2;
- in data 25/06/2021 è stato rilasciato nulla osta definitivo alla mobilità esterna volontaria a firma del Sindaco del Comune di GIAVENO (cedente), ai sensi dell'ex art. 30 del D.Lgs 165/2001, al dipendente Dott. Marco Massavelli;
- con determinazione n 143 del 28/06/2021 il Comune di SUSA (cessionario) accoglie il trasferimento e assume in ruolo il succitato dipendente.

## **TUTTO CIÒ PREMESSO**

Convengono e stipulano quanto segue:

### Art. 1 - Cessione contratto di lavoro

Il CEDENTE cede il contratto di lavoro, tutt'ora in corso di validità ed esecuzione, stipulato con il Dott. Marco MASSAVELLI al CESSIONARIO a conclusione del procedimento di mobilità volontaria avviato ai sensi dell'articolo 30 del DLgs 165/2001 e s.m.i.;

## Art. 2 - Disposizioni specifiche della cessione di contratto

- 1. Il contratto viene ceduto ai sensi e per tutti gli effetti di cui al Capo VIII del Titolo II del Libro IV (articoli 1406 e seguenti) del codice civile.
- 2. Il CEDENTE è liberato dalla sue obbligazioni verso il LAVORATORE CEDUTO dal momento in cui il contratto diventa efficace salvo procedure di contenzioso in atto o non prescritte derivanti dal rapporto ceduto.
- 3. Il LAVORATORE CEDUTO esprime il proprio consenso alla cessione del contratto rendendo efficace la cessione nei suoi confronti con la sottoscrizione del presente contratto ed il suo rapporto di lavoro subordinato viene ceduto senza soluzione di continuità e senza interrompere il rapporto di lavoro in corso.
- 4. AL LAVORATORE CEDUTO si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto dell'amministrazione CESSIONARIA e viene inquadrato nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso l'amministrazione di provenienza.

# Art. 3 - Tipologia del rapporto di lavoro

- 1. Il rapporto di lavoro regolato dal presente contratto è a tempo pieno e indeterminato.
- 2. Il rapporto di lavoro è regolato, oltre che dal contratto di lavoro ceduto e dal presente contratto di cessione, dalle leggi e dai contratti collettivi di parte giuridica ed economica vigenti nel tempo, i quali integrano di pieno diritto la disciplina del presente contratto.
- 3. In caso di annullamento della procedura di mobilità il presente contratto viene risolto senza obbligo di preavviso.

## Art. 4 - Durata del contratto

1. Il contratto di lavoro subordinato viene ceduto a decorrere dal **01.07.2021**. Pertanto, l'ultimo giorno di lavoro presso il Comune di Giaveno è il 30/06/2021.

## Art. 5 - Inquadramento professionale

1. Il LAVORATORE CEDUTO è inquadrato nella categoria giuridica con la posizione economica e il profilo professionale dì cui all'ordinamento professionale del CCNL del 31/03/1999 e così indicati:

Categoria giuridica D - posizione economica D2 - profilo professionale Istruttore Direttivo/Funzionario Vigilanza.

2. Ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e ss.mm.ii., il CESSIONARIO potrà adibire la dipendente a ogni mansione della categoria nella quale è inserito la dipendente medesimo, purché professionalmente equivalente. L'assegnazione di mansioni equivalenti costituisce atto di esercizio del potere determinativo dell'oggetto del contratto di lavoro.

## Art. 6 - Trattamento economico

1. Il trattamento economico annuo del lavoratore è quello previsto dal vigente CCNL, con riferimento alla categoria di inquadramento oltre all'assegno per il nucleo familiare se spettante, alla tredicesima mensilità e trattamento accessorio. La retribuzione imponibile ai fini contributivi e fiscali sarà quella prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

### Art. 7 – Periodo di prova

1. Alla cessione di contratto non si applica l'istituto del periodo di prova previsto per le nuove assunzioni, in quanto non si tratta di novazione di rapporto di lavoro.

# Art. 8 - Sede di lavoro

1. La prestazione lavorativa è espletata presso il Comune di Susa - Area Vigilanza - salva assegnazione ad altri servizi/uffici per esigenze organizzative o gestionali su disposizione degli organi competenti.

## Art. 9 - Orario di lavoro e destinazione

- 1. L'orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali, articolato nel rispetto delle normative vigente ed è determinato nel rispetto dell'art. 22 del CCNL 2018.
- 2. Il dipendente è altresì tenuto ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario, nei limiti di quanto disciplinato dal CCNL e dalla legislazione, in relazione alle esigenze di servizio.
- 3. Al dipendente spettano i giorni di ferie secondo quanto previsto dalla legislazione e dai contratti collettivi di comparto vigenti.
- 4. In caso di assenza per malattia, si applicano gli articoli del Capo V del C.C.N.L. del 21.05.2018 comparto Funzioni Locali e l'art. 71 della legge 6 agosto 2008, n. 133.

## Art. 10 - Obblighi del lavoratore

- 1. Il LAVORATORE CEDUTO è tenuto a prestare l'attività lavorativa con diligenza, lealtà e imparzialità, nel rispetto delle direttive impartite dai superiori e delle prescrizioni generali contenute nelle leggi, nei regolamenti, nelle circolari e nelle disposizioni di servizio, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità istituzionali della pubblica amministrazione.
- 2. Il LAVORATORE CEDUTO, sottoscrivendo il contratto, si impegna ad osservare il Codice di Comportamento del Comune di Susa del quale si consegna copia.

## Art. 11 - Incompatibilità

- 1. Il LAVORATORE CEDUTO dichiara sotto la propria responsabilità di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 53 dei D. Lgs. 165/01 e ss.mm.ii.
- 2. Eventuali incarichi ottenuti da amministrazioni pubbliche o soggetti privati che, ai sensi del citato articolo 53 del D. Lgs. 165/01 e ss.mm.ii. necessitano di autorizzazione non potranno essere svolti senza che il LAVORATORE CEDUTO sia stato autorizzato preventivamente dal CESSIONARIO.
- 3. Le violazioni delle disposizioni sull'incompatibilità comportano nei confronti del LAVORATORE CEDUTO l'applicazione delle sanzioni disciplinari e ogni altra conseguenza prevista da norme di legge.

# Art. 12 - Disciplina

1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel contratto di lavoro, collettivo, aziendale e individuale, potrà dare luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari secondo la gravità delle infrazioni e in conformità alla disciplina legislativa e contrattuale in materia

## Art. 13 – Informativa sul trattamento dei dati (RGDP 2016/679)

- 1. Il CESSIONARIO informa il LAVORATORE CEDUTO che i dati personali conferiti saranno trattati nell'ambito dell'attività di gestione del rapporto di lavoro con l'Ente, per l'assolvimento degli obblighi previdenziali, assistenziali fiscali e contabili e per tutte le altre operazioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi che lo disciplinano.
- 2. L'interessato (LAVORATORE CEDUTO) potrà esercitare in qualsiasi momento il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiedere la rettifica, l'aggiornamento, il blocco e la cancellazione, se incompleti, sbagliati o trattati in modo diverso da quanto previsto dalla legge, dai regolamenti o dai contratti collettivi che disciplinano il procedimento per i quali sono raccolti o con quanto indicato nella presente informativa.

## Art. 14 - Disposizione di rinvio

- 1. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto verranno applicate le norme e le condizioni contenute nel D. Lgs. 165/01 e successive modificazioni e integrazioni, nel codice civile, nelle altre leggi regolatrici del rapporto di lavoro subordinato, nonché nel contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni-Autonomie Locali e nel codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
- 2. Il dipendente dichiara di accettare tutte le clausole che regolano il suo rapporto di lavoro individuale a tempo indeterminato e a tempo pieno, dando per conosciute le norme di riferimento alle quali si fa rinvio.
- 3. Il dipendente si impegna inoltre a comunicare tempestivamente all'Amministrazione di appartenenza l'eventuale apertura di procedimenti penali a proprio carico.

## Art. 15 – Oneri e spese contrattuali

1. Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi del n. 25 della tabella allegata at D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e dall'imposta di registrazione, ai sensi dell'articolo 10 della Tabella allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 poiché trattasi di cessione di contratto di lavoro subordinato, a sua volta esente dall'imposta di bollo e non soggetto a registrazione.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

II LAVORATORE CEDUTO (Marco MASSAVELLI)

IL CEDENTE (Luisella BONAUDO)

IL CESSIONARIO (Pasquale LUCIANO)